



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER n. 7 del 2 Settembre 2020

VERSAMENTI SOSPESI PER COVID-19 RIPRESA PAGAMENTI DAL 16/09/2020

Si avvicina il termine per la ripresa dei pagamenti da parte dei datori di lavoro che, rientrando nelle condizioni di legge per poterlo fare (cfr. nostre circolari n. 7 del 18/03/2020 e n. 14 del 09/04/2020), hanno rinviato i termini di pagamento dei contributi INPS, delle ritenute fiscali e dei Premi INAIL dei lavoratori dipendenti ed assimilati di competenza dei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2020, originariamente in scadenza rispettivamente il 16 Marzo, 16 Aprile e 18 Maggio 2020.

Dapprima (cfr. Artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020) la scadenza del 100% del dovuto era fissata al 16/09/2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 Settembre 2020 e senza applicazione di sanzioni e interessi sulle rate successive.

Il decreto Agosto (D.L. n. 104 del 14/08/2020) con l'Art. 97 è intervenuto a modificare i termini e le modalità di pagamento, stabilendo che i versamenti *“possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.*

Il Legislatore aggiunge dopo che *“il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021”.*

La ripresa dei versamenti non riguarda solo i contributi INPS, le ritenute fiscali e i premi INAIL, come sopra accennato, ma anche le ritenute relative agli addizionali Regionali e Comunali IRPEF trattenute ai lavoratori.

Per quanto riguarda i pagamenti rateali nei confronti dell'INPS è previsto che l'importo minimo per ciascuna rata non possa essere inferiore ad euro 50,00.